

La tutela dei diritti nell'ordinamento comunitario: alcune osservazioni critiche*

prof. Roberto MASTROIANNI
Università degli Studi di Napoli "Federico II"

1 - Una delle principali caratteristiche dell'ordinamento comunitario, più volte celebrata dalle sue istituzioni ed in particolare dalla Corte di giustizia, è la presenza di un sistema "efficace" di protezione giurisdizionale, realizzato con la partecipazione delle corti comunitarie e dei tribunali nazionali (enfaticamente ma correttamente definiti come "giudici comuni" del diritto comunitario) nel rispetto delle rispettive competenze. Premesso che la Comunità europea è una *comunità di diritto* nella quale le istituzioni e gli Stati membri sono soggette al controllo della conformità dei loro atti al Trattato e ai principi generali del diritto di cui fanno parte i diritti fondamentali¹, la Corte di giustizia sostiene che "i singoli devono poter beneficiare di una tutela giurisdizionale effettiva dei diritti riconosciuti loro dall'ordinamento giuridico comunitario, poiché il diritto a detta tutela fa parte dei principi giuridici generali che derivano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Tale diritto è stato anche sancito dagli artt. 6 e 13 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali"².

Quanto agli strumenti di tutela offerti dall'ordinamento comunitario nei confronti delle istituzioni dell'Unione, la Corte enfatizza nella sua giurisprudenza che Trattato ha istituito un *sistema completo* di rimedi giurisdizionali e di procedimenti inteso a garantire il controllo della legittimità degli atti delle istituzioni, affidandolo al giudice comunitario³. Qualora questo sistema non sia alla portata dei privati, in particolare non potendo, a causa dei requisiti di ricevibilità di

* Intervento svolto al Convegno "La scommessa del Trattato di Lisbona. Istituzioni, diritti, politiche", Roma 3/4 ottobre 2008.

¹ Principio affermato nella sentenza 23 aprile 1986, causa 294/83, Les Verts/Parlamento, Raccolta, 1986, pag. 1339 ss. e più volte nella successiva giurisprudenza della Corte: cfr. sentenze 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, Unión de Pequeños Agricultores/Consiglio, Racc. pag. I-6677, punti 38 e 40; dicembre 2005, causa C-461/03, Gaston Schul Douane-expediteur, Racc. pag. I-10513, punto 22

² V., in particolare, le sentenze 15 maggio 1986, causa 222/84, Johnston, Raccolta, 1986, pag. 1651, punto 18, e 27 novembre 2001, causa C-424/99, Commissione/Austria, ivi, 2001, pag. I-9285, punto 45; 25 luglio 2002, causa C-50/00 P, UPA c. Consiglio, ivi, 2002, pag. I-6677, punto 39.

³ Sentenza Les Verts, cit., punto 23.

cui all'art. 230, quarto comma, del Trattato, impugnare direttamente atti comunitari di portata generale, le persone fisiche o giuridiche hanno la possibilità, a seconda dei casi, di farne valere l'invalidità, vuoi in via incidentale in forza dell'art. 241 del Trattato, dinanzi al giudice comunitario, vuoi dinanzi ai giudici nazionali e di indurre questi ultimi, che non sono competenti ad accertare direttamente l'invalidità di tali atti⁴, a rivolgersi al riguardo alla Corte in via pregiudiziale⁵. In tale contesto, in conformità al principio di leale collaborazione sancito dall'art. 10 del Trattato, i giudici nazionali sono tenuti, per quanto possibile, ad interpretare e applicare le norme procedurali nazionali che disciplinano l'esercizio delle azioni in maniera da consentire alle persone fisiche e giuridiche di contestare in sede giudiziale la legittimità di ogni decisione o di qualsiasi altro provvedimento nazionale relativo all'applicazione nei loro confronti di un atto comunitario di portata generale, eccedendone l'invalidità⁶. Dunque, come in un sistema di vasi comunicanti, i poteri dei giudici nazionali tendono ad ampliarsi in corrispondenza di (e per colmare le) lacune del sistema giurisdizionale comunitario

In assenza di regole del Trattato che attribuiscano competenza alla Corte di giustizia, la protezione delle posizioni giuridiche attribuite ai privati dal diritto comunitario si svolge dinanzi alle giurisdizioni nazionali (civili, penali, amministrative, tributarie). Ciò vale anche per le ipotesi in cui la tutela viene invocata nei confronti della Comunità e, riteniamo, dell'Unione: come chiarito dall'art. 240 CE in conformità alle regole di diritto internazionale generale, al di fuori dell'ambito di competenze attribuite alla Corte, le controversie nelle quali la Comunità è parte non sono sottratte alla competenza dei giudici nazionali.

2 - Le lacune alle quali ho dinanzi accennato non sono di poco conto. La più evidente coinvolge - e in maniera profonda - alcune delle materie "più giovani" di competenza dell'Unione, per le quali la tutela giurisdizionale dei privati nei confronti dell'attività dell'Unione è ridotta o addirittura nulla. E' ridotta nel c.d. terzo pilastro, dedicato alla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, come risulta dal testo dell'art. 35 UE. E ciò per tre motivi: innanzi tutto - e questa è la limitazione più grave - a differenza di quanto avviene nel pilastro comunitario, non viene riconosciuta ai privati alcuna legittimazione ad agire né per contestare la legittimità degli atti o la carenza delle istituzioni, né per ottenere il risarcimento del danno provocato dall'attività delle istituzioni o dei suoi agenti. Il riesame delle decisioni-quadro e delle decisioni adottate dal Consiglio a norma dell'art. 34 TUE può essere svolto dalla Corte solo previo ricorso di uno Stato membro o della Commissione.

⁴ Sentenza 22 ottobre 1987, causa 314/85, Foto-Frost, Racc. pag. 4199, punto 20.

⁵ Sentenza *UPA*, cit., punto 40

⁶ sentenza *UPA*, cit., punto 42

In secondo luogo, non opera il controllo della Commissione avverso eventuali violazioni del Titolo VI del Trattato UE commessi dagli Stati membri, compreso l'obbligo di dare esecuzione alle decisioni-quadro (art. 34, co. 2, lett. B). Non può quindi svolgersi, in questo ambito, la verifica dell'adempimento degli obblighi quale si svolge nel primo pilastro con il c.d. procedimento di infrazione (art. 226 CE). Ora, se è vero che, da un lato, la tutela dei privati avverso gli inadempimenti degli Stati dei loro obblighi comunitari non è funzione primaria del procedimento di infrazione e, dall'altro, che i comportamenti della Commissione nel contesto della procedura non possono essere a loro volta contestati dai privati neanche nel primo pilastro, la prassi dimostra a chiare lettere che l'intervento della Commissione - anche nella fase prodromica pre-contenziosa - è spesso servito per convincere gli Stati ad ovviare a violazioni del diritto comunitario capaci di incidere negativamente sui diritti dei privati.

Infine, l'art. 35 TUE introduce regole speciali anche per la competenza pregiudiziale della Corte di giustizia, e ciò da svariati punti di vista: non è previsto che i giudici nazionali possano richiedere alla Corte di pronunciarsi sull'interpretazione degli articoli del Trattato, né sulle posizioni comuni adottate dal Consiglio (co. 1); si consente agli Stati membri di limitare l'accesso alla Corte alle sole giurisdizioni di ultimo grado o addirittura di rinunciare *tout court* al ricorso a tale sistema; salve diverse decisioni da parte dei singoli Stati membri, le giurisdizioni di ultima istanza non sono obbligate, ma solo facoltizzate, a rivolgere alla Corte quesiti pregiudiziali in presenza di dubbi sull'interpretazione o sulla validità di disposizioni comunitarie, con evidente deviazione dal modello proposto dall'art. 234 del Trattato CE.

Limitato nel terzo pilastro, il ruolo della Corte di giustizia è addirittura nullo nel secondo, dedicato alla Politica estera e di sicurezza comune (salvo, ovviamente il caso in cui la Corte sia chiamata ad operare l'*actio finium regundorum* tra i diversi pilastri, per evitare che atti adottati con base giuridica nel secondo e terzo pilastro pregiudichino le competenze comunitarie⁷).

In entrambi i casi, è grave soprattutto l'impossibilità per i privati di accedere alla giustizia comunitaria in sede di impugnazione degli atti delle istituzioni. La limitata incidenza degli atti di politica estera sulla sfera giuridica dei singoli non esclude che possano verificarsi situazioni di totale assenza di protezione giurisdizionale. La recente giurisprudenza comunitaria evidenzia infatti l'imbarazzo del giudice comunitario a fronte di evidenti lacune di tutela, presenti anche quando vengono in rilievo diritti fondamentali quali il diritto alla tutela dei beni o la libertà di espressione.

Emblematiche sono le pronunce adottate dal Tribunale di primo grado il 7 giugno 2004 (ordinanza) e dalla Corte di giustizia il 27 febbraio 2007 nella causa

⁷ Sentenza 12 maggio 1998, causa C-170/96, *Commissione c. Consiglio*, in Raccolta, 1998, p. I-2763.

Segi: si trattava di un'azione volta ad ottenere il risarcimento del danno asseritamente prodotto dal Consiglio dell'Unione europea ad alcune persone fisiche e giuridiche in conseguenza della loro iscrizione nell'elenco di persone, gruppi o entità coinvolte in attività terroristiche, di cui all'art. 1 della posizione comune del Consiglio del 27 dicembre 2001, 2001/931/PESC, relativa all'applicazione di misure specifiche per la lotta al terrorismo⁸. La posizione comune è stata adottata sulla base degli articoli 15 UE, relativo alla PESC, e 34 UE, in materia di giustizia ed affari interni. In particolare, come il Tribunale chiarisce al punto 33 della sua ordinanza, il danno invocato dai ricorrenti concerneva la loro inclusione nell'elenco redatto in applicazione dell'art. 4 della posizione comune, la cui base giuridica era individuata esclusivamente nell'art. 34 UE.

Il Tribunale e la Corte risolvono la questione nella maniera che appare imposta dalla incompletezza del sistema dei rimedi giurisdizionali nel terzo pilastro dell'Unione, accogliendo l'eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio in quanto "si deve necessariamente rilevare che, nell'ambito del titolo VI del Trattato UE, non è previsto alcun ricorso per risarcimento del danno"⁹. Quanto alla lamentela dei ricorrenti relativa all'assenza di tutela giurisdizionale effettiva rispetto agli atti adottati nel contesto del terzo pilastro, sia il Tribunale che la Corte non esitano a riconoscere la lacuna nel sistema di tutela previsto dal Trattato UE, ritenendo tuttavia la seconda che i singoli non siano (nel contesto del sistema "integrato" giudice comunitario-giudice nazionale di cui si discuteva in apertura di questo intervento) del tutto privati di tutela. Ciò in quanto, da un lato, la corretta qualificazione dell'atto come decisione e non come posizione comune aprirebbe la porta ad un sindacato di validità ex art. 35, comma 1, UE (ma, aggiungiamo noi, di certo non al risarcimento del danno): dall'altro, il singolo potrebbe trovare conforto, dinanzi al giudice nazionale, in sede di contestazione delle misure adottate dagli Stati membri nella fase ascendente (formazione della lista) o discendente (applicazione della stessa). Probabilmente, senza voler qui approfondire la delicata questione della portata dell'immunità giurisdizionale dell'Unione, nonché della corretta interpretazione del relativo Protocollo allegato al Trattato, la regola codificata all' art. 240 CE, prima ricordato, avrebbe potuto essere meglio valorizzata, consentendo al privato di citare l'Unione dinanzi al giudice nazionale.

In sede di valutazione complessiva, è vero che le lacune nel sistema di tutela giurisdizionale appena indicate si riferiscono al secondo ed al terzo pilastro, mentre l'affermazione della Corte in tema di completezza del sistema di tutela giurisdizionale è stata sinora riferita al primo pilastro, quello comunitario. Tuttavia, oltre all'ovvia affermazione per cui le esigenze di tutela non possono non coinvolgere l'ordinamento dell'Unione nel suo complesso, come peraltro risulta dall'art. 6, co. 1, TUE ove si sostiene che l'Unione (dunque tutti i suoi pilastri) si

⁸ GU L 344, pag. 93.

⁹ Ordinanza SEGI, punto 34.

fonda sullo stato di diritto, è il caso di rilevare che anche nel contesto proprio del pilastro comunitario si rinvengono, per alcune materie o azioni, forme limitate di tutela, alcune direttamente derivanti dal diritto primario, altre piuttosto frutto della interpretazione offerta ai trattati dalla giurisprudenza della Corte. Ne elenchiamo alcune: A) l'art. 68 del Trattato CE limita la competenza pregiudiziale della Corte per ciò che attiene alle politiche disciplinate dal Titolo IV del Trattato (visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone) ed esclude che le giurisdizioni nazionali possano rivolgere quesiti pregiudiziali riferiti a misure o decisioni adottati a norma dell'art. 62 CE, punto 1, in materia di mantenimento dell'ordine pubblico e di salvaguardia della sicurezza interna. B) Il già citato art. 230 CE, come interpretato dalla Corte, non consente ai privati di impugnare atti dei quali non siano destinatari diretti o che non li riguardino direttamente e individualmente, e in più la giurisprudenza della Corte si presenta come particolarmente restrittiva rispetto ad alcune categorie di atti, considerati non impugnabili nonostante i suoi destinatari dimostrino un interesse diretto e individuale: è il caso dei provvedimenti adottati nel contesto della procedura generale di infrazione ex art. 226 CE¹⁰ o della procedura speciale di cui all'art. 86 CE¹¹. Ma è il caso anche delle decisioni adottate dall'Eurojust in merito ai requisiti di conoscenza linguistica inseriti nei bandi di concorso, che almeno secondo una discutibile interpretazione fornita di recente dalla Corte di giustizia, non sarebbero impugnabili dagli Stati membri a tutela della pari dignità delle lingue ufficiali della Comunità, ma eventualmente soltanto dai candidati ai vari posti banditi negli atti impugnati¹², con una curiosa inversione di priorità tra ricorrenti "privilegiati" e non privilegiati. C) Eccessivamente restrittiva appare anche la giurisprudenza della Corte di giustizia in merito alla efficacia nell'ordinamento comunitario delle regole dell'OMC come parametro di validità degli atti comunitari, anche qualora l'incompatibilità di quest'ultimi rispetto agli obblighi dei trattati OMC è stata accertata con decisioni definitive da parte degli organismi che operano in quel sistema per la risoluzione delle controversie¹³.

3 - Indicate, sia pure in maniera sommaria e certamente incompleta, alcune delle criticità attualmente presenti nel sistema comunitario di tutela giurisdizionale, si tratta ora di verificare se ed in che modo nel testo del Trattato di Lisbona si sia inteso porvi rimedio¹⁴, considerato anche che l'art. 19 TUE, dedicato alla Corte di

¹⁰ Sentenza 14 febbraio 1989, causa 247/87, *Star Fruit*, in Raccolta, 1989, p. 291.

¹¹ Sentenza 22 febbraio 2005, causa C-141/02 P, *max.mobil*, in Raccolta, p. I-1283.

¹² Sentenza 15 marzo 2005, causa C-160/03, *Regno di Spagna c. Eurojust*, in Raccolta, p. I-2077.

¹³ Sentenza 1 marzo 2005, causa C-377/02, *Van Parys*, in Raccolta, p. I-1465.

¹⁴ E' il caso di evidenziare che il nuovo art. 19 TUE apporta una importante novità inserendo per la prima volta nei testi scritti di diritto primario comunitario il principio,

giustizia dell'Unione europea, afferma solennemente che la Corte "assicura il rispetto del diritto nell'interpretazione e nell'applicazione della Costituzione". Questa formula, ricavata dall'attuale art. 220 CE e quindi oggi (formalmente) riferibile solo al primo pilastro, quello comunitario, viene estesa all'intero ordinamento dell'Unione, il che dovrebbe provocare un approccio più "garantista" della Corte nell'interpretazione delle norme del Trattato che disciplinano la tutela dei singoli.

Riprendendo in maniera fedele le soluzioni raggiunte con il c.d. Trattato costituzionale, il Trattato di Lisbona incide in parte anche sulle regole del Trattato CE relative ai ricorsi. La novità più rilevante concerne, evidentemente, l'abbandono del sistema dei Pilastri e dunque l'estensione della giurisdizione della Corte anche in materie per le quali oggi questa giurisdizione risulta limitata (cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale). Si tratta di un notevole passo in avanti nella direzione di una maggiore tutela giurisdizionale dei singoli. Permane invece la tradizionale esclusione della giurisdizione della Corte nel settore della politica estera e della sicurezza comune (art. 275 TFUE), con l'eccezione dei ricorsi di annullamento riguardanti il controllo della legittimità delle decisioni che prevedono misure restrittive nei confronti di persone fisiche o giuridiche adottate dal Consiglio in base al titolo V, capo 2, del TUE.

Quanto alle azioni esperibili dinanzi ai giudici comunitari, positivo è, in primo luogo, l'inserimento formale della Carta dei diritti fondamentali nel diritto primario dell'Unione attraverso il rinvio operato dall'art. 6 TUE: assume dunque valore giuridico obbligatorio il principio di cui all'art. 47 della Carta, (diritto di ricorso al giudice), ricavato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia e dall'art. 13 CEDU, nonché gli altri diritti elencati nel Titolo VI della Carta. Per regola generale, la disposizione si applica sia all'attività delle istituzioni e degli organi comunitari, sia in sede di attuazione ed applicazione del diritto comunitario negli ordinamenti interni (art. 51, co. 1). Anche da questa novità dovrebbe conseguire una maggiore attenzione della Corte di giustizia in sede di interpretazione delle regole del Trattato in merito alle azioni proponibili dinanzi alle corti comunitarie, in maniera da consentire il superamento di alcune discutibili posizioni prima indicate. Inoltre, dall'art. 47, comma 2, si ricava che il principio dell'equo processo, limitato dall'art. 6 CEDU ai giudizi penali e alle controversie di carattere civile, viene esteso a qualsiasi procedimento giurisdizionale, includendo quindi le controversie di carattere amministrativo.

In tema di *azione di annullamento*, l'art. 230 è oggetto anch'esso di alcune modifiche. In particolare, il nuovo primo comma include il Consiglio europeo tra i soggetti i cui atti possono essere sottoposti ad azione di annullamento se

ricavato dalla giurisprudenza comunitaria, della tutela effettiva dinanzi ai giudici nazionali: gli Stati membri stabiliscono i "rimedi giurisdizionali" necessari per assicurare una tutela effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell'Unione.

producono effetti nei confronti dei terzi, mentre il terzo comma prevede tra i ricorrenti cd. "semi-privilegiati", accanto alla BCE e alla Corte dei conti, anche il Comitato delle Regioni. Tuttavia la modifica più rilevante è quella inserita nel quarto comma: sulla scia di quanto previsto nel Trattato costituzionale, questa norma sancisce il diritto per qualsiasi persona fisica o giuridica di presentare ricorso alla Corte contro «gli atti regolamentari che la riguardano direttamente e che non comportano alcuna misura d'esecuzione». Conseguentemente, tale disposizione dovrebbe agevolare l'accesso dei singoli alla giustizia, permettendo di impugnare più facilmente alcuni atti dell'Unione, anche se questi non li riguardano "individualmente" (come impongono attualmente i Trattati). Rimane tuttavia il problema di capire a cosa si riferisce il Trattato quando utilizza la dizione di "atti regolamentari", notoriamente abbandonata rispetto al testo del Trattato costituzionale e ricostruibile ora solo in negativo: il nuovo Trattato definisce infatti "atti legislativi" quelli adottati con la procedura legislativa ordinaria (oggi proc. di codecisione), per cui l'ampliamento della facoltà di ricorso riguarderà soltanto gli atti che non sono stati adottati con quella procedura. Il nuovo Trattato modifica altresì l'art. 231, secondo comma, in merito agli effetti nel tempo delle sentenze di annullamento, conformandolo di fatto a quanto accade già nella prassi della giurisprudenza comunitaria, eliminando il limite ai soli "regolamenti". Infatti ai sensi della nuova disposizione "la Corte, ove lo reputi necessario, precisa gli effetti dell'atto annullato che devono essere considerati definitivi."

Infine, con riferimento al *rinvio pregiudiziale*, l'unica modifica di rilievo nel testo del nuovo art. 267 TFUE consiste nell'introduzione di un nuovo comma secondo il quale, quando un quesito pregiudiziale è sollevato in un giudizio pendente davanti a una giurisdizione nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte di giustizia dell'Unione europea statuisce il più rapidamente possibile. In generale, in merito al rinvio pregiudiziale è da rimarcare la portata ormai "universale" e dunque l'estensione della competenza della Corte in merito a tutti gli atti dell'Unione Europea: il nuovo art. 19 TUE conferma che la competenza della Corte di giustizia si estende "in via pregiudiziale, su richiesta delle giurisdizioni nazionali, sull'interpretazione del diritto dell'Unione o sulla validità degli atti adottati dalle istituzioni". Rispetto al sistema attuale, salve le peculiari previsioni del Protocollo concernenti la posizione della Danimarca e del Regno Unito, permane esclusivamente il limite rinvenibile nell'art. 276, secondo cui: "Nell'esercizio delle attribuzioni relative alle disposizioni delle sezioni 4 e 5 e del titolo III, capo IV concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, la Corte di giustizia dell'Unione europea non è competente a esaminare la validità o la proporzionalità di operazioni effettuate dalla polizia o da altri servizi incaricati dell'applicazione della legge di uno Stato membro o l'esercizio delle responsabilità incombenti agli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna."

Come si può notare, dall'analisi del Trattato di Lisbona emerge che l'opera di consolidamento e di abolizione del sistema dei "pilastri" da questo realizzata comporta dei passi in avanti non indifferenti per il sistema di tutela giurisdizionale, in particolare per quel che concerne il rispetto della *rule of law* nelle materie attualmente coperte dal terzo pilastro del Trattato di Unione europea.

IV - I ritardi nell'entrata in vigore delle indispensabili modifiche al sistema giurisdizionale contenute nel Trattato di Lisbona (nonché, a monte, nel Trattato costituzionale), non consentono di far giungere a compimento il processo inaugurato dal Trattato di Amsterdam e proseguito dal Trattato di Nizza.

Appare tuttavia evidente che, in attesa dello sblocco del processo di ratifica, lo stato attuale delle regole risulta del tutto insoddisfacente, motivando alcuni interessanti fenomeni di "anticipazione" delle regole nuove in sede di applicazione giudiziaria di quelle esistenti ovvero, laddove possibile, in sede di modifica dei regolamenti di procedura.

Quanto ai primi, un primo segnale va individuato nella sentenza della Corte di giustizia nel caso Pupino¹⁵, resa su rinvio pregiudiziale operato dal Tribunale di Firenze, concernente l'interpretazione di alcune norme della decisione quadro 2001/220/GAI relativa alla posizione della vittima nei procedimenti penali. La Corte sembra in questa decisione voler "avvicinare" i pilastri dell'Unione verso lo standard più elevato di tutela dei singoli (nel caso di specie, le vittime dei reati) quale si rinviene nel pilastro comunitario, quanto meno per quel che concerne l'applicazione dei principi generali dell'interpretazione conforme del diritto interno al diritto comunitario in carenza di attuazione di una decisione-quadro nell'ordinamento nazionale (principio ricavato, come è noto, dalla giurisprudenza della Corte relativa alle direttive comunitarie) e della leale collaborazione tra Comunità e Stati membri, contenuto nell'art. 10 del Trattato CE ma non espressamente codificato negli altri pilastri. Soluzione, questa, che appare corretta anche a fini di tutela dell'ordinamento nel suo complesso, vale a dire allo scopo di fornire agli atti del terzo pilastro una pur minima forma di incidenza sugli ordinamenti nazionali e per reagire agli inadempimenti degli Stati membri in sede di attuazione, posta l'assenza di effetto diretto delle decisioni-quadro e l'assenza della reazione "sistemica" del procedimento di infrazione su iniziativa della Commissione. Qualora non comportassero almeno un obbligo di interpretazione conforme, le decisioni-quadro non attuate negli ordinamenti interni rimarrebbero, di fatto, lettera morta.

Quanto alla modifica delle regole procedurali, il risultato voluto dal Trattato di Lisbona in sede di modifica dell'attuale art. 234 è stato parzialmente raggiunto con l'inserimento, nel Reg. di procedura della Corte, di un nuovo art. 104 ter. Detta disposizione consente alla Corte, d'ufficio o su richiesta del giudice nazionale, di

¹⁵ Sentenza del 16 giugno 2005, causa C-105/03, *Pupino*, in Raccolta, p. I-5285.

trattare con un procedimento d'urgenza le procedure pregiudiziali concernenti questioni relative ai settori di cui al Capo IV della III Parte del Trattato CE (concernenti le disposizioni in tema di asilo, visti ed immigrazione ed altre politiche connesse alla libera circolazione delle persone) o al Titolo VI del Trattato UE (III Pilastro). La prassi di applicazione di detta nuova procedura è già abbastanza significativa (sentenze 11 luglio 2008, causa C-195/08 PPU, *Rinau*, in materia di affidamento dei figli; 12 agosto 2008, causa C-296/08 PPU, *Santesteban Goicoechea*, in materia di mandato di cattura europeo).

Va poi segnalata la tendenza, rinvenibile in alcune decisioni dei giudici italiani, di anticipare l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona anche per quel che concerne la natura vincolante della Carta sui diritti fondamentali. In svariate decisioni di giudice di merito o della stessa Corte di Cassazione si intravede l'intenzione di considerare dette norme produttive di effetti a seguito della ratifica del Trattato di Lisbona (v. la recente ordinanza, della Prima sez. civile n. 23934/08 in materia di attribuzione del nome ai figli). Va da sé che una tale ricostruzione - individuabile a volte in filigrana, altre volte con maggiore nettezza - non sarebbe corretta dal punto di vista tecnico (il Trattato di Lisbona produrrà effetti giuridici solo con l'entrata in vigore, condizionata alla ratifica di tutti gli Stati membri). A prescindere da ciò, valgono due considerazioni di carattere generale: in primo luogo, la Carta di Nizza contiene, per buona parte, disposizioni in materia di diritti dell'uomo già vigenti nell'ordinamento comunitario in quanto principi generali del diritto, per cui non appare necessario "forzare la mano" invocando il testo della Carta come fonte giuridicamente vincolante; dall'altro, nelle sentenze prima indicate non sembra sia debitamente preso in considerazione un limite di carattere generale apposto al campo di applicazione della Carta, che è quello di incidere esclusivamente sull'attività delle istituzioni dell'Unione, mentre l'attività degli Stati membri viene presa in considerazione soltanto se la stessa si svolge in sede di attuazione del diritto comunitario.